



C. A. I. Club Alpino Italiano

Sezione di Romano di Lombardia

STATUTO SEZIONALE

TITOLO I

DENOMINAZIONE-SEDE-DURATA-ANNO SOCIALE

Art. 1

È costituita con sede in Romano di Lombardia l'associazione denominata Club Alpino Italiano – Sezione di Romano di Lombardia “Carlo Moretti”

L'associazione ha durata illimitata.

L'anno sociale decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre.

Art. 2

La sezione è una struttura periferica del Club Alpino Italiano (C.A.I.), di cui fa parte a tutti gli effetti ed è soggetto di diritto privato, ed uniforma il proprio regolamento allo Statuto ed al Regolamento generale del C.A.I.

L'anno sociale decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre.

TITOLO II

SCOPI E FUNZIONI

Art. 3

La sezione ha per scopo l'alpinismo in ogni sua manifestazione, la conoscenza e lo studio delle montagne, specialmente di quelle italiane e la difesa del loro ambiente naturale (art.I. 1 dello Statuto generale del C.A.I.).

Art. 4

Per conseguire gli scopi indicati nell'art.3, nell'ambito delle norme statuarie e regolamentari, nonché delle deliberazioni adottate dall'Assemblea dei Delegati, la sezione provvede:

- alla realizzazione, alla manutenzione ed alla gestione di rifugi alpini e bivacchi;
- al tracciamento, alla realizzazione e alla manutenzione di sentieri, opere alpine e attrezzature alpinistiche;
- alla diffusione della frequentazione della montagna e alla organizzazione di iniziative alpinistiche, scialpinistiche, escursionistiche e speleologiche;
- all'organizzazione e alla gestione di corsi di addestramento per le attività alpinistiche, scialpinistiche, escursionistiche, speleologiche e naturalistiche;
- all'organizzazione di idonee iniziative tecniche per la vigilanza e la prevenzione degli infortuni nell'esercizio delle attività alpinistiche, escursionistiche e speleologiche, per il soccorso degli infortunati e dei pericolanti, e per il recupero dei caduti, di concerto con la Delegazione del C.N.S.A.S.;
- alla promozione di attività scientifiche e didattiche per la conoscenza di ogni aspetto dell'ambiente montano;
- alla promozione di ogni iniziativa idonea alla protezione ed alla valorizzazione dell'ambiente montano.

Art.5

L'associazione non ha scopi di lucro, è indipendente, apolitica, aconfessionale

TITOLO III

SOCI

Art.6

Sono previste le seguenti categorie di soci: "benemeriti", "ordinari", "famigliari" e "giovani" secondo quanto stabilisce l'art. II.1 comma 1 dello Statuto del C.A.I.

Art.7

Chiunque intenda divenire socio deve presentare domanda al Consiglio Direttivo controfirmata da almeno un socio presentatore; per i minori, la domanda deve essere firmata anche da chi esercita la podestà. Il Consiglio Direttivo decide sull'ammissione con giudizio insindacabile.

Il socio, con l'ammissione, si impegna ad osservare lo Statuto, il Regolamento Generale del C.A.I. e il regolamento della sezione, dei quali riceve una copia all'atto dell'iscrizione, nonché le delibere dell'Assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo.

Art. 8

Il socio è libero di iscriversi presso una qualsiasi sezione. La richiesta di trasferimento da una sezione ad un'altra deve sempre essere comunicata immediatamente alla sezione di provenienza dalla sezione presso la quale il socio intende iscriversi. Il trasferimento ha effetto dalla data della comunicazione.

Art. 9

I soci sono tenuti a versare alla sezione la quota associativa così composta:

- 1 la quota di ammissione;
- 2 la quota associativa annuale;
- 3 il contributo ordinario annuale per le pubblicazioni sociali e per le coperture assicurative;
- 4 eventuali contributi straordinari destinati a fini istituzionali.

Le quote ed i contributi devono essere versati entro il 31 marzo di ogni anno, dopo tale data il socio non è in regola è considerato moroso e pertanto perde la qualifica di socio.

L'Accertamento della morosità è di competenza del Consiglio Direttivo della sezione, non si può riacquistare la qualifica di socio, mantenendo l'anzianità di adesione, se non previo pagamento alla sezione alla quale si era iscritti delle quote associative annuali arretrate. Il socio di cui sia stata accertata la morosità perde tutti i diritti spettanti ai soci.

Art. 10

I soci, purché maggiorenni, hanno diritto di voto nelle assemblee ed il diritto di esercitarvi l'elettorato, passivo e attivo, nonché di assumere incarichi nel Club Alpino Italiano, secondo le disposizioni dello statuto e regolamento generale. (art.II.4. comma 4 dello Statuto Generale).

Art. 11

I soci non hanno alcun diritto sul patrimonio della sezione anche nel caso di suo scioglimento e liquidazione. (art.II.4 comma 6 dello Statuto Generale)

Art. 12

Non è ammessa la distribuzione ai soci, anche parziale ed in qualunque forma, di utili o avanzi di gestione nonché di fondi o riserve o quote del patrimonio anche nel caso di suo scioglimento e liquidazione (art.II.IV.1 comma 2 del Regolamento Generale).

Art.13

I diritti e gli obblighi del socio sono quelli stabiliti dall'art.II.4 dello Statuto del C.A.I. e nell'art.II.IV.1 del Regolamento Generale del C.A.I..

Art.14

La qualità di socio si perde per morte o per estinzione dell'ente benemerito, per dimissioni, per morosità o per radiazione deliberata dal Consiglio Direttivo o dal Comitato Centrale di indirizzo e controllo.

Art.15

Il socio può dimettersi dal Club Alpino Italiano in qualsiasi momento; le dimissioni devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo della sezione, sono irrevocabili ed hanno effetto immediato, senza restituzione dei ratei della quota sociale versata.

Art.16

Il Consiglio Direttivo può adottare, nei confronti del socio che tenga un contegno contrastante con i principi informativi della sezione o con le regole della corretta ed educata convivenza, i provvedimenti previsti dal regolamento disciplinare.

TITOLO IV

ORGANI DELLA SEZIONE

Art.17

Sono organi della Sezione:

- L'Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo
- il Presidente
- il Collegio dei Revisori dei Conti

Le deliberazioni degli organi sezionali sono vincolanti nei confronti dei soci della sezione.

Art. 18

Tutte le cariche sociali sono elettive e a titolo gratuito, e non possono essere affidate che a soci maggiorenni iscritti alla sezione da almeno 2 anni compiuti. La gratuità delle cariche esclude esplicitamente l'attribuzione e l'erogazione al socio, al coniuge o convivente, ai parenti entro il secondo grado di qualsiasi tipo di compenso, comunque configurato a partire dal momento della sua designazione ad una carica sociale, durante lo svolgimento del relativo mandato, nonché per almeno tre anni dopo la conclusione dello stesso. Lo stesso principio vale nel caso di attribuzione di un incarico.

Art.19

Gli eletti durano in carica non più di tre anni. Essi sono rieleggibili una prima volta e lo possono essere ancora. Quest'ultima disposizione non è valida per il presidente, il quale può durare in carica non più di tre anni. È rieleggibile una prima volta e lo può essere ancora dopo un anno di interruzione.

Art.20

Le elezioni e le designazioni sono effettuate con voto libero e segreto. Il voto per la designazione e per l'elezione alle cariche sociali è libero, in quanto l'elettore ha il diritto di esprimere il proprio voto a favore di qualsiasi socio eleggibile, anche se non indicato ufficialmente come candidato alla carica, ed è segreto, in quanto l'elettore ha diritto di esprimere la propria volontà esclusivamente su scheda segreta. È escluso pertanto dal procedimento di designazione o di elezione ogni altro tipo di votazione, inclusa quella per acclamazione.

Capo I – Assemblea

Art.21

L'assemblea dei soci è l'organo della sezione; è costituita da tutti i soci maggiorenni ad essa iscritti.

L'Assemblea:

- elegge i componenti degli organi della sezione e i delegati alla AD nel numero assegnato, tra i soci maggiorenni ordinari e famigliari della sezione con le modalità stabilite dal presente ordinamento escluso il voto per corrispondenza;
- approva l'operato del Consiglio Direttivo e i bilanci d'esercizio della sezione
- delibera sull'acquisto, sull'alienazione e la costituzione di vincoli reali sugli immobili;
- delibera sulle modifiche del presente regolamento;
- delibera la quota associativa annuale per la parte eccedente la misura minima fissata dall'Assemblea dei Delegati;
- delibera sullo scioglimento della sezione secondo quanto indicato dall'art. VI.4 dello Statuto Generale;
- adotta l'ordinamento e i programmi annuali della sezione.

Art.22

L'assemblea viene convocata dal Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno, entro il 31 marzo, per l'approvazione del bilancio consuntivo e del bilancio preventivo; può inoltre essere convocata quando il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno.

L'Assemblea straordinaria deve essere convocata senza indugi quando ne faccia richiesta motivata almeno un decimo dei soci e quando ne faccia richiesta il Consiglio dei Revisori dei conti.

La convocazione avviene mediante avviso esposto nella sede sociale, dandone comunicazione a tutti i soci maggiorenni; nell'avviso devono essere indicati l'ordine del giorno, ed il giorno, il luogo e l'ora della convocazione.

Art.23

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea tutti i soci in regola con il pagamento delle quote sociali; i soci minorenni non hanno diritto di voto.

I soci possono farsi rappresentare in assemblea da altri soci, esclusi i consiglieri; ogni socio non può portare più di una delega.

Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza di almeno la metà degli aventi diritto al voto; tuttavia in seconda convocazione, che potrà

tenersi ad un'ora di distanza dalla prima, l'Assemblea è validamente costituita, qualunque sia il numero dei presenti.

Art.24

L'Assemblea nomina un presidente, un segretario, e, se necessario, due scrutatori.

Spetta al presidente dell'Assemblea di constatare la regolarità delle deleghe, ed in genere il diritto di intervento all'Assemblea.

Art.25

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza dei voti.

Tuttavia:

- le deliberazioni concernenti l'alienazione o la costituzione dei vincoli reali sugli immobili nonché le modifiche regolamentari debbono essere approvate con la maggioranza di due terzi;
- la deliberazione di scioglimento della sezione deve essere approvata con la maggioranza dei tre quarti di tutti gli aventi diritto di voto.

L'assemblea può eleggere un Presidente Onorario, il quale può partecipare al consiglio Direttivo senza potere di voto.

La nomina del Presidente Onorario, scelto tra i soci più meritevoli nelle attività sociali e con almeno trent'anni di iscrizione al sodalizio, avviene tramite proposta del Consiglio Direttivo all'Assemblea.

Il Presidente Onorario dura in carica un massimo di sei anni e non può essere rieletto.

Art.26

Le deliberazioni concernenti l'alienazione o la costituzione di vincoli reali su rifugi od altre opere alpine, e le modifiche dei regolamenti, non acquisteranno efficacia se non dopo l'approvazione da parte del Comitato Centrale di indirizzo e di controllo del C.A.I.

Capo II – Consiglio Direttivo

Art.27

Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'associazione; esso si compone di nove membri, eletti dall'Assemblea tra i soci.

La prima Assemblea annuale ordinaria nomina un Comitato elettorale di cinque membri fra i soci non ricoprenti altre cariche sociali, che dura in carica un anno con il compito, in caso di elezioni, di raccogliere una o più liste eleggibili al Consiglio Direttivo, se presentata da almeno dieci soci, 15 giorni prima da quello fissato per le elezioni.

Ogni lista dovrà avere minimo nove candidati al Consiglio Direttivo e tre al collegio dei Revisori dei Conti.

Le votazioni dovranno avvenire dalle ore 21 alle ore 23 dei due giorni di apertura della sezione precedenti l'Assemblea interessata e nella prima ora di insediamento dell'Assemblea stessa.

Ogni elettore può esprimere un massimo di sei preferenze comprensive di eventuali soci non espressamente compresi nelle liste ufficiali. In caso di lista unica risulteranno eletti i nove membri in ordine preferenziale. In caso di più liste risulteranno eletti in ordine preferenziale, i primi sei della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti. Gli altri tre posti spetteranno alla seconda lista in ordine dei voti di lista ricevuti, e con lo stesso criterio preferenziale per le persone. Le liste per concorrere alla ripartizione dei seggi devono raccogliere almeno il 20% dei voti validi. Nel caso una sola lista superasse tale quorum alla stessa competeranno i nove seggi.

Analogo sistema verrà seguito per l'elezione dei Revisori dei Conti. Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti. Il Consiglio Direttivo elegge altresì un Vicepresidente, un Segretario e un Tesoriere.

Il Segretario ed il Tesoriere possono essere scelti fra i soci non facenti parte del Consiglio Direttivo, in questo caso non hanno diritto di voto.

Art.28

Al Consiglio Direttivo spettano tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'associazione, salve le limitazioni contenute nel presente regolamento o nello statuto e regolamento generale del C.A.I.

In particolare esso:

- propone il programma annuale di attività dell'associazione, e prende tutte le decisioni necessarie per adempierlo;
- convoca l'Assemblea dei soci;
- redige annualmente il bilancio consuntivo e preventivo e relative note integrative;
- delibera i provvedimenti disciplinari nei confronti dei soci;
- delibera sulle domande d'associazione di nuovi soci;
- prepone incaricati o commissioni allo svolgimento di determinate attività sociali;
- delibera la costituzione e lo scioglimento di sottosezioni e gruppi;
- pone in atto le deliberazioni dell'Assemblea.

Art.29

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno ogni due mesi, su convocazione del Presidente; la riunione deve essere convocata senza indugi quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei consiglieri.

Per le validità delle riunioni è necessaria la presenza della maggioranza dei consiglieri. Le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei consiglieri; a parità di voti, prevale quello del Presidente.

Il verbale della seduta è redatto dal Segretario e firmato da questi e dal Presidente.

Art.30

Al consigliere che, per qualsiasi causa, venga a mancare nel corso del triennio subentra il primo dei non eletti nella lista di appartenenza. Il consigliere che, senza giustificato motivo sia assente a tre riunioni consecutive del Consiglio, è considerato dimissionario. Qualora il Consiglio venga a ridursi di cinque dei suoi componenti, deve convocare l'Assemblea per indire le elezioni del nuovo Consiglio Direttivo.

In caso di dimissioni dell'intero Consiglio deve convocarsi l'Assemblea nel termine di trenta giorni.

I revisori de conti convocano l'Assemblea soci nel caso di riscontro di gravi irregolarità contabili o amministrative o di impossibilità di funzionamento del Consiglio Direttivo.

Capo III – Il Presidente

Art.31

Il candidato alla carica di Presidente della sezione al momento della elezione deve aver maturato esperienza almeno triennale negli organi centrali o negli organi delle strutture periferiche o deve avere anzianità di iscrizione alla sezione non inferiore ai due anni sociali compiuti.

Art.32

Il Presidente convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo, ed ha la rappresentanza della sezione di fronte a terzi, e la firma sociale.

Il Presidente, in caso di urgenza, può prendere provvedimenti che sarebbero di competenza del Consiglio Direttivo, salvo sottoporli alla ratifica di quest'organo, nella sua prima riunione.

Art.33

Il Presidente rappresenta anche legalmente la sezione a tutti gli effetti, firma con il Tesoriere i bilanci ed i mandati di pagamento, provvede, coadiuvato dal Segretario all'esecuzione delle deliberazioni consiliari ed al coordinamento delle attività delle singole commissioni.

In caso di impedimento è sostituito dal vice Presidente, il quale ne fa le veci ad ogni effetto, ed in mancanza di questo dal consigliere più anziano d'iscrizione alla sezione.

Art.34

Il Presidente non può essere eletto per più di due volte consecutive, salvo interruzione di almeno un anno.

Capo IV – Segretario e Tesoriere

Art.35

Il Segretario compila i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo, dà attuazione alle deliberazioni di quest'organo e sovrintende ai servizi amministrativi della sezione.

Art.36

Il Tesoriere ha la responsabilità della custodia dei fondi della sezione, e ne tiene la contabilità.

Capo V – Collegio dei Revisori dei Conti

Art. 37

Il collegio dei Revisori dei conti si compone di tre membri nominati dall'assemblea. Esso elegge al suo interno un presidente.

Art.38

Il Collegio dei Revisori dei conti è l'organo di controllo e di verifica della contabilità sociale, patrimoniale, finanziaria e amministrativa. Esso si riunisce periodicamente: alle sue riunioni si applicano le norme procedurali stabilite per il Consiglio Direttivo. I revisori dei conti hanno il diritto di assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo, e possono fare inserire a verbale le proprie osservazioni; hanno anche il diritto di ottenere dal Consiglio Direttivo notizie sull'andamento delle operazioni sociali, e di procedere, in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.

TITOLO V

PATRIMONIO – BILANCIO

Art.39

Il patrimonio sociale è costituito:

- dai beni mobili ed immobili di proprietà della sezione;
- da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.

Art.40

Le entrate sociali sono costituite:

- dalle quote di ammissione;
- dalle quote associative annuali di spettanza della sezione;
- da qualsiasi altra somma che venga erogata a favore della sezione, per il raggiungimento dei suoi scopi statutari.

Art.41

I fondi liquidi della sezione possono essere depositati in un conto bancario intestato alla sezione stessa.

I pagamenti devono essere firmati dal Presidente e dai soci eventualmente delegati.

Art.42

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

Alla chiusura di ogni esercizio, il Consiglio Direttivo redige il bilancio, che viene presentato all'Assemblea ordinaria per l'approvazione.

Art.43

In caso di scioglimento la liquidazione deve farsi sotto il controllo del Collegio Nazionale dei Revisori dei conti del Club Alpino Italiano.

Le attività patrimoniali nette, risultanti dalla liquidazione, sono assunte in consegna e amministrare per non più di tre anni dal Comitato Direttivo Regionale (CDR) e dopo tale periodo restano acquisite al patrimonio del Gruppo Regionale (GR) interessato (art.VI.I.9 comma 2 e 3 del regolamento generale).

TITOLO VI

SOTTOSEZIONI E GRUPPI

Art.44

La sezione può, a norma dell'art. VI.III.1 del Regolamento Generale e dell'art. VI.3 dello Statuto Generale e, con deliberazione del Consiglio Direttivo sottoposta all'approvazione del Comitato Direttivo regionale competente, costituire delle sottosezioni le quali devono osservare le disposizioni dello Statuto, del Regolamento Generale e quelle del presente Regolamento.

Le sottosezioni possono darsi un proprio regolamento che non può essere in contrasto con quello della sezione e che è soggetto ad approvazione anche nelle sue modifiche, da parte del Consiglio Direttivo della sezione.

La sottosezione può essere autorizzata ad amministrare in modo autonomo il proprio patrimonio, ma deve comunicare annualmente alla Sezione il proprio bilancio; e in ogni caso non intrattiene rapporti diretti con la struttura centrale.

In caso di amministrazione autonoma una parte delle quote, in misura annualmente concordata, deve essere versata alla Sezione nel termine di cui all'art.9.

L'Assemblea dei soci della Sottosezione deve essere convocata almeno una volta all'anno entro il mese di ottobre con preavviso al Consiglio Direttivo della Sezione, il quale può delegare ad intervenire i propri rappresentanti.

L'Assemblea nomina la Direzione che è presieduta da un Reggente e composta da non meno di quattro e non oltre sei Consiglieri i cui nomi vengono comunicati alla Sezione.

La Direzione amministra la Sottosezione e ne riferisce annualmente alla Sezione.

Il Reggente partecipa, dietro invito, alle riunioni del Consiglio Direttivo Sezionale con voto consultivo.

Lo scioglimento della sottosezione avviene nei termini stabiliti dall'art.VI.III.3, del Regolamento Generale.

Il caso di scioglimento della sottosezione la liquidazione deve farsi sotto il controllo del Collegio Regionale o Interregionale dei Revisori dei conti competente per il territorio. Le attività patrimoniali nette, risultanti dalla liquidazione, restano immediatamente acquisite al patrimonio della Sezione.

Art.45

La Sezione può, con deliberazione del Consiglio Direttivo, autorizzare la costituzione di gruppi di soci aventi particolare autonomia dal punto di vista tecnico ed organizzativo e ne determina la costituzione e il funzionamento in armonia con le disposizioni del presente regolamento.

Un rappresentante di questi gruppi, eletto nell'ambito del gruppo stesso, potrà presenziare e partecipare senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio Direttivo.

TITOLO VII

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Art.46

Le controversie che dovessero insorgere fra i soci o fra soci ed organi dell'Associazione, relative alla vita della sezione stessa, non potranno venire deferite all'autorità giudiziaria, se prima non venga esperito un tentativo di conciliazione.

Organi competenti ad esprimere sono:

- Il Consiglio Direttivo, integrato dai Revisori dei conti, per le controversie fra soci;
- Il Comitato di coordinamento del Gruppo Regionale, per le controversie fra soci ed organi dell'Associazione.

Art.47

Contro le deliberazioni degli organi sezionali che si ritengono in violazione del presente regolamento, o dello Statuto e Regolamento Generale del C.A.I., è data possibilità di ricorso, a norma di Regolamento Generale del C.A.I.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI FINALI

Art.48

Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento, si applicano lo Statuto ed il Regolamento Generale del C.A.I.

Art.49

L'adeguamento dell'ordinamento delle strutture periferiche alle modifiche dell'ordinamento della struttura centrale è atto dovuto. È adottato dal Consiglio Direttivo sezionale con propria delibera, da portare ad approvazione dell'assemblea dei soci nella prima seduta utile nei tempi e con modalità stabilite dall'art. VIII.3 dello Statuto Generale.